



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

**DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LE PROGRESSIONI VERTICALI SPECIALI (O IN DEROGA)**

AI SENSI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

TRIENNIO 2019 – 2021.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Fonti normative delle progressioni verticali in deroga (o speciali)

CAPO II - REQUISITI E CRITERI

Art. 3 – Requisiti generali per l'accesso

Art. 4 – Criteri di valutazione

CAPO III - FASI E PROCEDURE

Art. 5 – Pianificazione e Programmazione delle progressioni tra le Aree

Art. 6 – Avviso Interno

Art. 7 – Presentazione della domanda di partecipazione e successiva fase di ammissione

Art. 8 – Il Responsabile del Procedimento

Art. 9 - Valutazione delle candidature per la progressione

Art. 10 – Graduatoria

Art. 11 - Trattamento economico e giuridico

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Norme transitorie e finali.

ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE PROGRESSIONI VERTICALI SPECIALI (O IN DEROGA)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, regola i criteri di valutazione della procedura per la progressione tra le Aree, denominata anche progressione verticale, ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dal decreto Legge n. 80/2021, convertito con Legge n. 113/2021, nonché ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del citato CCNL (progressioni verticali speciali).
2. Le progressioni verticali sono finalizzate a valorizzare le professionalità acquisite all'interno dell'Ente e si concretizzano nella verifica del possesso delle competenze e delle capacità idonee allo svolgimento di compiti e attività di maggiore responsabilità e complessità e di più alto contenuto professionale, corrispondente all'inquadramento giuridico nella categoria immediatamente superiore rispetto a quella di appartenenza.

Art. 2 – Fonti normative delle progressioni verticali in deroga (o speciali)

1. La progressione verticale speciale (o transitoria) in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'Area dall'esterno, di cui al penultimo periodo dell'articolo 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 e, per la fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, di cui ai commi 6, 7, 8 dell'articolo 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, può essere indetta fino al 31/12/2025, mediante procedura valutativa e con finanziamento mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

La definizione dei criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, viene stabilita previo confronto con le OO. SS.

2. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, l'art. 13 del citato CCNL disciplina le procedure valutative per la progressione tra le Aree riservate al personale di ruolo in possesso dell'esperienza e della professionalità maturate nell'Amministrazione, anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.

CAPO II
REQUISITI E CRITERI

Art. 3 – Requisiti generali per l'accesso

1. La progressione verticale speciale (o transitoria) ha luogo attraverso procedura valutativa interamente riservata al personale interno entro i termini, le condizioni e le modalità stabiliti dalla legge, nonché i vincoli a tale scopo fissati da quest'ultima.
2. I requisiti di ammissione alla procedura di attribuzione della progressione verticale in deroga sono quelli indicati alla Tabella C di cui al CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, richiamati integralmente nella sottostante tabella:

Progressione tra Aree	Requisiti
Dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti	l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
Dall'Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
Dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura in parola i dipendenti:
 - a) che siano stati assunti a tempo indeterminato e siano tutt'ora in servizio di ruolo presso la Giunta Regionale della Campania al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
 - b) che siano inquadrati nell'area immediatamente inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura almeno per il periodo di servizio indicato al precedente comma 2 al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Al riguardo, si tiene conto anche dell'eventuale periodo di servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella medesima Area.
4. I requisiti di partecipazione sono ulteriormente dettagliati per ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale e sono specificati nell'Avviso di selezione di cui al successivo art. 6.
5. I requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura, nonché alla data di stipula del contratto individuale di lavoro. Costituisce principio generale, peraltro seguito dalla giurisprudenza amministrativa, quello di prevedere l'esistenza dei requisiti al momento della presentazione della domanda e la persistenza degli stessi nel corso della procedura e fino al termine della stessa.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Le progressioni speciali (o transitorie) avverranno mediante procedura valutativa sulla base dei criteri di seguito illustrati, così come stabilito dall'art. 13, comma 7 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, e determinati previo confronto con la parte sindacale:
 - a) esperienza maturata nell'Area di provenienza, anche a tempo determinato;
 - b) titolo di studio posseduto;
 - c) competenze professionali possedute quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate nei contesti lavorativi.
2. I criteri più specifici, che declinano i criteri generali stabiliti dalla contrattazione collettiva di Comparto, nonché i pesi loro attribuiti, sono stati definiti dall'Amministrazione, previo confronto con i soggetti sindacali e sono esplicitati nell'Allegato "A" del presente disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. L'Amministrazione e le OO.SS. hanno condiviso che la procedura valutativa debba svolgersi con la massima applicazione dei principi di economicità procedurale, semplificazione, snellimento, velocizzazione dell'azione amministrativa e di informatizzazione.

CAPO III
FASI E PROCEDURE

Art. 5 – Pianificazione e Programmazione delle progressioni tra le Aree

1. Le progressioni tra le Aree di cui al presente Disciplinare attuano la previsione strategica sul fabbisogno del personale prevista nel vigente Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.
2. I posti da mettere a selezione sono pianificati in coerenza con i contenuti della competente sezione del Piano integrato di attività e organizzazione e dell'aggiornato Sistema dei profili professionali del personale del comparto.
3. Nella competente sezione 3.3.3 del PIAO 2025-2027 della Giunta Regionale della Campania è stato previsto che la progressione verticale speciale (o in deroga) verrà finanziata con lo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.

Art. 6 – Avviso Interno

1. Le progressioni verticali regolamentate dal presente disciplinare sono avviate con apposito Avviso Interno, pubblicato sul Portale della Giunta Regionale della Campania - sezione “*Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso*”, per l'intero arco temporale in cui sia consentita la presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione sul Portale assolve integralmente alle esigenze di pubblicità e trasparenza della procedura.
2. L'Avviso Interno di cui al precedente comma 1 contiene i seguenti elementi:
 - a) definizione del numero dei posti da ricoprire, con relativa indicazione dell'Area contrattuale;
 - b) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande. Tale termine non potrà essere inferiore a 30 giorni e decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso nella sezione “*Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso*” del Portale della Giunta Regionale della Campania;
 - c) individuazione dettagliata dei requisiti richiesti al candidato per l'ammissione alla selezione di cui al Capo II;
 - d) indicazione delle modalità di comunicazione ai candidati dell'avvenuta ammissione o esclusione dalla procedura selettiva;
 - e) individuazione e dettaglio dei titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A;
 - f) individuazione dei titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;
 - g) indicazione delle modalità e delle finalità con le quali sarà gestito il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss. mm. ii.;

- h) indicazione del Responsabile del procedimento e dell'Ufficio a cui rivolgersi per informazioni inerenti alla procedura.
3. L'Avviso Interno può essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione nell'esercizio dei poteri datoriali suoi propri.
 4. L'inquadramento dei vincitori nell'Area superiore è, in ogni caso, espressamente subordinato al rispetto della disciplina nel tempo vigente, nonché al perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 7 – Presentazione della domanda di partecipazione e successiva fase di ammissione

1. Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate esclusivamente in via telematica con le modalità indicate dal relativo Avviso. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
2. In esito alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il competente Ufficio di Staff 50.14.92 ovvero “*Settore Programmazione del Fabbisogno del Personale - Reclutamento, Assunzioni- Inquadramento, Stato Giuridico – Progressioni di carriera- Mobilità- Comandi- Distacchi- Assegnazioni temporanee- Quiescenza e Previdenza*” della Direzione Generale per le Risorse Umane dispone l'ammissione o l'esclusione dei candidati con proprio provvedimento pubblicato sul Portale regionale. Avverso il provvedimento di esclusione è riconosciuta ai candidati la possibilità di presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale per le Risorse Umane nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla pubblicazione.
3. L'ammissione dei candidati che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione è disposta con espressa riserva di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti per l'accesso. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione.

Art. 8 - Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dello Staff 50.14.92, ovvero del Settore “*Programmazione del Fabbisogno del Personale - Reclutamento, Assunzioni- Inquadramento, Stato Giuridico – Progressioni di carriera- Mobilità- Comandi- Distacchi- Assegnazioni temporanee- Quiescenza e Previdenza*” della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Art. 9 - Valutazione delle candidature

1. L'attribuzione dei punteggi a ciascun dipendente, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, viene effettuata da apposita "Task Force".
2. La "Task Force", redigendo apposito verbale, definirà il punteggio attribuito ai singoli candidati sulla scorta dei criteri specifici e dei pesi loro attribuiti, meglio esplicitati nel citato Allegato "A", nonché nell'Avviso Interno. All'esito dei propri lavori la "Task Force" trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenziali di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 – Graduatoria

1. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata per ciascuna Area contrattuale secondo la votazione complessiva riportata all'esito delle valutazioni di cui al presente Capo, effettuate dalla *Task Force* e verificate dal Responsabile del Procedimento.
2. Sulla scorta di quanto stabilito dal nuovo D.P.R. n. 82/2023, nell'Avviso interno sarà indicata la quota di rappresentatività di genere nella Giunta Regionale della Campania, al fine di prefigurare eventualmente una specifica preferenza a parità di titoli preferenziali di cui al citato D.P.R. n. 82/2023 in favore del genere meno rappresentato, ove il differenziale nell'Area contrattuale per cui si concorre risulti superiore al 30%.
3. L'approvazione delle relative graduatorie provvisorie viene formalizzata con provvedimento dello Staff 50.14.92 ovvero Settore "Programmazione del Fabbisogno del Personale - Reclutamento, Assunzioni- Inquadramento, Stato Giuridico – Progressioni di carriera- Mobilità- Comandi- Distacchi- Assegnazioni temporanee- Quiescenza e Previdenza" della Direzione Generale per le Risorse Umane. Avverso dette graduatorie, viene riconosciuta ai candidati la possibilità di produrre ricorso al Direttore Generale per le Risorse Umane entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse sulla intranet dell'Amministrazione.
4. In esito alla definizione dei ricorsi, sono approvate con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane le graduatorie definitive e la nomina dei vincitori delle procedure di cui al presente disciplinare. Le graduatorie di merito sono riferite ad ogni singola Area.
5. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'apposita sezione del Portale regionale con valore a tutti gli effetti di notifica agli interessati.
6. Le graduatorie finali di merito della progressione verticale, divergendo sul piano ontologico dal modello del concorso pubblico *latu sensu* considerato, sono utilizzate nel limite dei posti disponibili e messi a selezione, senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento. Qualora, invece,

l'Amministrazione accerti il difetto dei requisiti di accesso previsti dalla presente procedura, ovvero accerti difformità rispetto a quanto dichiarato in domanda di partecipazione in merito ai titoli di cui all'art. 3 del presente Disciplinare che modifichino lo *status* di vincitore della progressione, si procederà alla conseguente nomina di ulteriori vincitori.

Art. 11 - Trattamento economico e giuridico

1. Il passaggio all'Area immediatamente superiore per effetto della progressione verticale comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e avrà decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nell'Area di provenienza, risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno dell'Area.
2. In caso di passaggio all'Area immediatamente superiore, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, il dipendente è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova previsto dall'art. 25, comma 2 del medesimo CCNL e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito, nonché la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Norme transitorie e finali.

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno stesso in cui viene pubblicata la deliberazione di Giunta che lo approva.
2. L'entrata in vigore del presente disciplinare comporta la cessazione della vigenza di eventuali disposizioni in contrasto con lo stesso o dallo stesso superate.
3. Le norme del presente disciplinare costituiscono norme di indirizzo, la cui precettività è assegnata dagli specifici Avvisi, che costituiscono *lex specialis*.
4. Per quanto non regolamentato nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme, anche in materia di procedimento amministrativo, queste ultime in quanto compatibili.

**ALLEGATO A - CRITERI DI VALUTAZIONE PROGRESSIONI VERTICALI SPECIALI
(O IN DEROGA)**

Passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti.

La valutazione consiste nell'assegnazione di un numero massimo di **100 punti**, così suddivisi:

DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PERCENTUALE
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. a) Servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data in cui sarà indetta la procedura, anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione.</p>	<p>60%</p>
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. b)</p> <p>Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado 20 punti (ON/OFF)</p> <p>ovvero</p> <p>Attestato/Diploma di scuola professionale biennale o triennale (ON/OFF) 8 punti</p> <p><i>Nel caso di possesso di più titoli, ne sarà valutato uno solo</i></p>	<p>20%</p>
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. c)</p> <p>A. Dottorato di ricerca ovvero laurea, acquisita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure secondo l'ordinamento vigente, di qualsiasi livello; Master Universitario di I livello; Master universitario di II livello o diploma di specializzazione ovvero SSPL ovvero corso di perfezionamento universitario (20 punti)</p> <p>B. Ulteriore Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado, aggiuntivo rispetto a quello ex art. 2, co. 2, lett. b (12 punti);</p>	<p>20%</p>

- C. Abilitazione professionale all'esercizio di una professione (5 punti);
- D. Certificazione informatiche riconosciute ovvero certificazione linguistiche riconosciute rilasciate da enti certificatori (3 punti);
- E. Partecipazione a percorsi formativi interni all'esito dei quali vi è stata una certificazione delle competenze del dipendente (2 punti).

In caso di conseguimento di più titoli oltre il punteggio di punti 20, viene attribuito comunque detto punteggio massimo.

Passaggio dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori.

La valutazione consiste nell'assegnazione di un numero massimo di **100 punti**, così suddivisi:

DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PERCENTUALE
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. a) Servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data in cui sarà indetta la procedura, anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione.</p>	<p>50%</p>
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. b) Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (ON/OFF) 20 punti <i>Detto titolo è valutabile solo non è stato utilizzato nell'istanza quale requisito di ammissione</i></p>	<p>20%</p>
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. c) A. Dottorato di ricerca (30 punti); B. Laurea, acquisita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure secondo l'ordinamento vigente, di qualsiasi livello (20 punti); C. Master Universitario di I livello, Master universitario di II livello o diploma di specializzazione ovvero SSPL ovvero corso di perfezionamento universitario, (10 punti) D. Ulteriore Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado, aggiuntivo rispetto a quello ex art. 2, co. 2, lett. b (8 punti); E. Abilitazione professionale all'esercizio di una professione (5 punti); F. Certificazione informatiche riconosciute ovvero certificazione linguistiche riconosciute rilasciate da enti certificatori (3 punti); G. Partecipazione a percorsi formativi interni all'esito dei quali vi è stata una certificazione</p>	<p>30%</p>

delle competenze del dipendente (2 punti).

In caso di conseguimento di più titoli oltre il punteggio di punti 30, viene attribuito comunque detto punteggio massimo.

Passaggio dall'Area degli Istruttori all'Area dell'Elevata Qualificazione.

La valutazione consiste nell'assegnazione di un numero massimo di **100 punti**, così suddivisi:

DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO PERCENTUALE
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. a) Servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data in cui sarà indetta la procedura, anche a tempo determinato, per un periodo eccedente il minimo richiesto per l'ammissione, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione.</p>	50%
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. b) a. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS) comprensiva della laurea triennale, Laurea magistrale (LM) comprensiva della laurea triennale – ON/OFF 20 punti</p> <p>b. laurea triennale (L) – ON/OFF 12 punti</p> <p><i>Detti titoli sono valutabile solo se non stati utilizzati nell'istanza quale requisito di ammissione</i></p> <p><i>In caso di possesso di più titoli, ne sarà valutato uno solo e, precisamente, quello che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato</i></p>	20%
<p>Elemento di valutazione di cui al comma 7, lett. c) A. Idoneità conseguita in precedente procedura di attribuzione della progressione verticale indetta dall'Amministrazione regionale nel 2019 (15 punti)</p> <p>B.1 Dottorato di ricerca (15 punti)</p> <p>B.2 Ulteriore laurea, aggiuntiva rispetto a quella ex art. 2, co. 2, lett. b, acquisita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure secondo l'ordinamento vigente, di qualsiasi livello * (12 punti);</p> <p>B.3 Master universitario di II livello o diploma di specializzazione ovvero SSPL ovvero corso di perfezionamento universitario (8 punti);</p>	30%

- B. 4 Master Universitario di I livello (5 punti);
- B. 5 Abilitazione professionale all'esercizio di una professione post-laurea (3 punti);
- B.6 Certificazione informatiche riconosciute ovvero certificazione linguistiche riconosciute rilasciate da enti certificatori (2 punti);
- B.7 Partecipazione a percorsi formativi interni all'esito dei quali vi è stata una certificazione delle competenze del dipendente (2 punti).

In caso di conseguimento di più titoli di cui alla lettera B, oltre il punteggio di punti 15, viene attribuito comunque detto punteggio massimo.

() Non viene attribuito il punteggio per la laurea ulteriore qualora il candidato sia in possesso di laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente a laurea triennale del nuovo ordinamento che costituisce peraltro requisito di accesso al corso di laurea magistrale.*